

(N. 334)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 marzo 1949 (V. Stampato N. 247)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MARZO 1949

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Art. 1.

Le tabelle degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, indicate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive

estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità compresa quella del 1948; non hanno effetto invece sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o della aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente articolo 1.

Art. 4.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1296, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato da lire 200.000 a lire 250.000.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono abrogate.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

I miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencanti con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778:

- a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;
- b) agli ufficiali giudiziari;
- c) al personale aggregato delle carceri;
- d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
- e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;
- f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 8.

Le misure degli stipendi dei Segretari provinciali e dei Segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale

entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presta normale orario di servizio e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presta lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei comuni e delle provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione

del Ministero dell'interno, di concerto con quelli per le finanze ed il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrapposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

L'articolo 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è abrogato.

Art. 9.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende anesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione del precedente articolo 1, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 8 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti ed istituti di cui sopra — eccezione fatta per quelli a totale carico dello Stato —, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente articolo. Al personale degli enti ed istituti predetti si applica anche il disposto del penultimo comma del precedente articolo 8.

Art. 10.

In sede di conguaglio sarà effettuato il ricupero dell'acconto concesso dalla legge 1º marzo 1949, n. 44.

Art. 11.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali 1º ottobre - 31 dicembre 1948, 1º gennaio - 31 marzo 1949, 1º aprile - 30 giugno 1949.

Art. 12.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e all'articolo 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, si applica anche sul premio giornaliero di presenza istituito con l'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sul premio di interessamento di cui fruiscono il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché, sulla 13ª mensilità istituita con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti sottoindicati: decreto ministeriale 14 dicembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1948) decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23; decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, numeri 1421 e 1422; legge 7 gennaio 1949, n. 1; legge 17 gennaio 1949, n. 6; legge 21 gennaio 1949, n. 8; legge 26 gennaio 1949, n. 10; legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Art. 14.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a lire 50.000 mensili, allorchè i predetti trattamenti sono a carico:

dello Stato;

delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

degli enti parastatali ed, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico indicati nell'articolo 9.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 11 marzo 1938, n. 420.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare.

Gli enti di cui allo stesso ~~primo~~ comma, che siano o vengano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato fruisce, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato di quiescenza o di un trattamento di attività presso un altro degli enti predetti, devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attività o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e ha effetto dal 1º novembre 1948, salvo che per le norme contenute nell'articolo precedente.

p. *Il Presidente della Camera dei Deputati*
FUSCHINI.

ALLEGATO I. — TABELLA N. 1.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, I MAGISTRATI, GLI INSEGNANTI
E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C*Personale dei Gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico.*

GRADO	Stipendi					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I	965.000	—	—	—	—	—	—	—
II	838.000	—	—	—	—	—	—	—
III	753.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	629.000	669.000	708.000	—	—	4	—	—
V	481.000	501.000	520.000	—	—	4	—	—
VI	394.000	407.000	420.000	—	—	4	4	—
VII	333.000	341.000	351.000	—	—	4	4	—
VIII	293.000	299.000	305.000	—	—	4	4	4
IX	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	217.000	224.000	230.000	236.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	183.000	188.000	193.000	201.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2	2	3
XIII	130.000	134.000	139.000	144.000	147.000	—	—	2

Nota. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 217.000, 224.000, 230.000, 236.000; ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 254.000 e 260.000 e per i secondi di lire 293.000 e 299.000.

Segue: ALLEGATO I. — TABELLA N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, DURANTE I PRIMI TRE MESI DI RICHIAMO IN SERVIZIO (SALVO IL TRATTAMENTO PIÙ FAVORABILE EVENTUALMENTE SPETTANTE IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 158 DEL REGIO DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395)

	Stipendio
Generale designato d'armata ed equiparati	756.000
Generale di Corpo d'armata	684.000
Generale di divisione	565.000
Generale di brigata	435.000
Colonnello	363.000
Tenente colonnello	309.000
Maggiore	265.000
Capitano	235.000
Tenente	205.000
Sottotenente	175.000

ALLEGATO II. — TABELLA N. 1.

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

Personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	168.000	173.000	179.000	—	—	—	3
Primo commesso	163.000	165.000	168.000	—	—	—	4
Usciere capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
Usciere	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	4
Inserviente	107.000	113.000	117.000	122.000	127.000	—	2
Capo agente tecnico	165.000	169.000	175.000	—	—	—	3
Agente tecnico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	165.000	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AGENTI DI SANITÀ PUBBLICA:								
Capo guardia	158.000	163.000	167.000	171.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	138.000	141.000	145.000	152.000	156.000	—	—	4
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ								
Sorvegliante capo	175.000	—	—	—	—	—	—	
Sorvegliante	165.000	169.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
TASSE SUGLI AFFARI								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	161.000	163.000	165.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore di registro.	139.000	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
CANALI PATRIMONIALI DELLO STATO:								
Assistente idraulico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
DOGANE:								
Commesso	132.000	138.000	143.000	148.000	156.000	163.000	—	4
LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE:								
Operaio	136.000	139.000	141.000	153.000	161.000	167.000	—	4
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:								
Agente di custodia	167.000	171.000	175.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	150.000	153.000	160.000	164.000	—	—	—	4
Commesso	136.000	140.000	144.000	148.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	139.000	144.000	150.000	155.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 4.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE								
Primo custode del Museo colo- niale	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 5.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA REAL CASA:								
Sorvegliante	144.000	148.000	152.000	156.000	163.000	167.000	171.000	4
Agente di custodia	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, OSSERVATORI ASTRONOMICI E SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA:								
Tecnico	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	3, 3, 3, 3, 4, 4 (a)
Levatrice	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Levatrice assistente	122.000	132.000	138.000	141.000	—	—	—	4
Bidello e custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
SCUOLA MAGISTRALE DI EDUCAZIONE DEI CIECHI IN ROMA:								
Bidello-custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
SCUOLA OSTETRICA DI VENEZIA:								
Levatrice superiore	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
UNIVERSITÀ DI NAPOLI (Ruolo transitorio):								
Bacilare dell'Istituto di anatomia patologica	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Curatore della collezione elmin-tologica italiana	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4
GIARDINO COLONIALE DI PALERMO								
Capo coltivatore	138.000	143.000	149.000	155.000	163.000	168.000	174.000	4

(a) Dopo il 6^o aumento, altri tre aumenti quadriennali portano lo stipendio a: 1^o lire 183.000; 2^o lire 191.000; 3^o lire 198.000.

Segue: ALLEGATO II. — Segue: TABELLA N. 5.

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
SCUOLE MEDIE:								
Aiutante tecnico di 1 ^a classe	163.000	165.000	168.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2 ^a classe	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Bidello capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Bidello	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA:								
Custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE:								
Custode capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ:								
Primo custode	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode e guardia notturna	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4
CALCOGRAFIA, OPIFICIO DI PIETRE DURE E GABINETTO FOTOGRAFICO:								
Operatore	136.000	140.000	148.000	155.000	163.000	167.000	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 6.

MINISTERO DELL'INTERNO

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
PUBBLICA SICUREZZA:								
Usciere di questura	133.000	138.000	140.000	144.000	148.000	—	—	4
ARCHIVI DI STATO:								
Custode	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Usciere	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Inserviente	107.000	113.000	116.000	122.000	127.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (ESERCITO)

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE:								
Legatore di libri e commesso di magazzino	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 8.

MINISTERO DELLA DIFESA (MARINA)

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE :								
Commesso di cassa	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNA- LAMENTO MARITTIMO:								
Agente capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Agente	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 9.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE:								
Tecnico	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4
Bidello	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
SERVIZI DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA:								
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
STABILIMENTI ITTIOGENICI:								
Capo piscicoltore	158.000	163.000	166.000	169.000	—	—	—	4
Piscicoltore	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4
LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA:								
Preparatore	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 10.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEFONI:								
Commesso superiore, messaggere di 1 ^a classe ed equiparato . .	171.000	175.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2 ^a classe ed equiparato	155.000	161.000	165.000	169.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato.	136.000	140.000	144.000	149.000	153.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	107.000	113.000	119.000	127.000	134.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 11.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
AMMINISTRAZIONE METRICA:								
Bollatore usciere	127.000	132.000	136.000	140.000	144.000	148.000	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 12.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI:								
Capo cantoniere di 1 ^a classe . .	165.000	169.000	175.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2 ^a classe . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	164.000	—	4
Cantoniere scelto di 1 ^a classe . .	139.000	140.000	141.000	143.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2 ^a classe . .	133.000	134.000	135.000	136.000	—	—	—	4
Cantoniere	127.000	128.000	130.000	132.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere	127.000	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO III. — TABELLA N. 1.

PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI
DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI*Paghe lorde giornaliere dei salariati permanenti e temporanei.*

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1 ^a categoria specializ- zata	2 ^a categoria qualifi- cata	3 ^a categoria comuni	4 ^a categoria manovali	5 ^a categoria appren- disti	6 ^a categoria operaie specializ- zate	7 ^a categoria operaie comuni
1 ^a	569	492	429	410	391	268	408	338
2 ^a	577	502	440	414	395	276	412	344
3 ^a	586	512	451	420	400	—	417	350
4 ^a	594	522	463	425	405	—	422	356
5 ^a	604	532	474	431	410	—	427	363
6 ^a	—	541	485	437	415	—	432	369
7 ^a	—	551	496	443	420	—	437	375
8 ^a	—	561	507	450	425	—	442	381
9 ^a	—	569	524	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO III. — TABELLA N. 2.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI
DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE
DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1 ^o anno di servizio	Dal 2 ^o al 4 ^o anno	Dal 5 ^o all'8 ^o anno	Dal 9 ^o anno in poi
A. A. specializzati per segnalamenti di 1 ^a categoria . . .	343	374	399	430
A. A. non specializzati per segnalamenti di 1 ^a categoria	325	346	365	367
A. A. per segnalamenti di 2 ^a categoria	311	331	343	351
A. A. per segnalamenti di 3 ^a categoria	212	234	249	265

Segue: ALLEGATO III. — TABELLA N. 3.

**RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI
ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI**

AUMENTI PERIODICI	Per la vigilanza finanziaria marittima e lacuale			Per i servizi dei tronchi idraulici
	Gruppo I		Gruppo II	
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Guardiani idraulici
1 ^o	12.400	11.600	10.500	10.300
2 ^o	12.900	11.800	10.800	10.500
3 ^o	13.300	12.100	10.900	10.800
4 ^o	13.800	12.300	11.200	11.100
5 ^o	14.200	12.400	11.600	—

ALLEGATO IV. — TABELLA N. 1.

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI
Sottufficiali dell'esercito (esclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri).

G R A D O	S t i p e n d i						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio con- plessivo
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento		
Aiutante di battaglia	165.000	171.000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi cor- rispondenti	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo capo e gradi corri- spondenti	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4	10, 14, 18

G R A D O	Iniziali	P a g h e g i o r n a l i e r e					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	303	—	319	334	350	363	—
Sergente	254	296	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 2.

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

G R A D O	S t i p e n d i						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio com- plessivo
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento		
Capo di 1 ^a classe	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Capo di 2 ^a classe	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3 ^a classe	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

G R A D O	P a g a g i o r n a l i e r e						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	303	—	319	334	351	363	—
Sergente	254	—	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 254.

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

G R A D O	S t i p e n d i						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio com- plessivo
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento		
Aiutante di battaglia	165.000	171.000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1 ^a classe	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 3, 3, 3,	—
Maresciallo di 2 ^a classe	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3 ^a classe	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	—

G R A D O	P a g a g i o r n a l i e r e						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	303	—	319	334	315	363	—
Sergente	254	296	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 254 e di lire 236.

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 4.

Sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

G R A D O	S t i p e n d i						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio com- plessivo (b)
	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza	171.000	181.000	189.000	196.000	206.000	—	4, 4 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	167.000	175.000	183.000	191.000	200.000	—	4, 4 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	158.000	163.000	166.000	169.000	177.000	—	3	13, 16, 19, 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	165.000	3	9, 12, 15, 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

G R A D O	P a g h e g i o r n a l i e r e						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	350	356	372	384	393	398	403
Vice-brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	340	350	363	372	384	393	—

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'articolo 102 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonché al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO V.

PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

Militari di truppa dei carabinieri e della guardia di finanza: guardie di pubblica sicurezza e agenti di custodia delle carceri.

G R A D O	P a g h e					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1 ^a raffferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2 ^a raffferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3 ^a raffferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3 ^o anno dalla ammissione alla 3 ^a raffferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6 ^o anno dalla ammissione alla 3 ^a raffferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri	280	296	310	326	342	356
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia	262	284	295	308	319	326
Carabiniere ausiliario	236	—	—	—	—	—

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO VI.

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado ferroviziario	Corrispondente grado delle Amministrazioni statali	Qualifica	Stipendi				Anni richiesti per gli aumenti periodici
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
PERSONALE DEGLI UFFICI								
A 1°	IV	{ Capo servizio principale di 1 ^a classe Capo servizio di 2 ^a classe	629.000	669.000	708.000	—	—	4, 4
A 2°	V	Ispettore capo superiore	481.000	501.000	520.000	—	—	4, 4
A 3°	VI	{ Ispettore capo di 1 ^a classe Cassiere principale	394.000	407.000	420.000	—	—	4, 4
A 4°	VII	{ Ispettore principale di 1 ^a classe Cassiere di 2 ^a classe	333.000	341.000	351.000	—	—	4, 4
A 5°	VIII	{ Ispettore di 1 ^a classe Cassiere di 2 ^a classe	293.000	299.000	305.000	—	—	4, 4
A 6°	IX	Ispettore di 2 ^a classe	260.000	265.000	—	—	—	1
A 7°	X	Allievo ispettore	230.000	235.000	—	—	—	1
B 6°	IX	{ Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4, 4, 5
B 7°	X	{ Segretario principale <i>ad personam</i> Segretario tecnico principale <i>ad personam</i> Disegnatore principale <i>ad personam</i> Revisore principale <i>ad personam</i>	236.000	241.000	—	—	—	4

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado	Cittadino italiano	Cittadino straniero	Cittadino straniero amministratore	Cittadino straniero amministratore delle ferrovie	Cittadino straniero amministratore delle ferrovie straniere	Cittadino straniero amministratore delle ferrovie straniere	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
								Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	All'8° aumento
QUALIFICA															
B	8°	X	Secretario principale	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	9°	XI	Secretario tecnico	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	2, 2, 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo	254.000	260.000	266.000	273.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale <i>ad personam</i>	236.000*	241.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Aiutante disegnatore principale	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	4, 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante assistente lavori principale	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	173.000	173.000	2, 2, 2, 2

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferrovairio	Cortisponente altre Amministrazioni statali	QUALIFICA			Stipendi			Anni richiesti per gli aumenti periodici	
			Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
d'ord. 10 ^o	—	Alunno d'ordine	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

d'ord. 10 ^o	—	Aiutante disegnatore	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—
d'ord. 10 ^o	—	Sorvegliante dei lavori	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
d'ord.	—	Scrivana	143.000	145.000	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	—
sub. 11 ^o	—	Commissario	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—
sub. 11 ^o	—	Usciere capo	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub. 12 ^o	—	Usciere di 1 ^a classe	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—
sub. 13 ^o	—	Usciere	139.000	141.00	144.000	147.000	149.000	152.000	155.000	—
sub. 14 ^o	—	Inseriente	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—

Nota. — Gli stipendi del Direttore generale e del Vicedirettore generale sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue: ALLEGATO VI.

Grad	Q U A L I F I C A	Iniziali	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici
			Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	
PERSONALE DELLE STAZIONI									
5 ^o	Capo stazione superiore	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	4, 4
6 ^o	Capo stazione principale	261.000	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	2, 2, 2, 3
	Capo gestione principale								4
7 ^o	Capo stazione di 1 ^a classe	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	2, 2, 2, 3
	Capo gestione di 1 ^a classe								3
8 ^o	Capo stazione di 2 ^a classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—
	Capo gestione di 2 ^a classe								2, 2, 2, 3
	Capo telegrafista di 2 ^a classe								3, 3
9 ^o	Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	—
	Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>								2, 2, 2, 3
	Capo telegrafista di 3 ^a classe <i>ad personam</i>								3, 3
9 ^o	Sottocapo	185.000	190.000	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	—
10 ^o	Aiutante	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000
10 ^o	Alunno d'ordine	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	175.000
10 ^o	Scrivana	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—
11 ^o	Manovratore capo	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000
11 ^o	Deviatore capo	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000
11 ^o	Guardamerei	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	Al 5 ^o aumento	Al 6 ^o aumento	Al 7 ^o aumento
Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI									

12 ^o	Capo squadra manovratori	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 3
12 ^o	Capo squadra deviatori	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
12 ^o	Guardasala	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
13 ^o	Manovratore	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
13 ^o	Deviatore	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

PERSONALE DEI TRENTI

7 ^o	Capopersonale viaggiante principale	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	241.000	245.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
7 ^o	Controllore viaggiante principale	219.000	221.000	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8 ^o	Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	229.000	234.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8 ^o	Controllore viaggiante di 1 ^a classe	209.000	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	230.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9 ^o	Capo personale viaggiante di 2 ^a classe <i>ad personam</i>	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	214.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9 ^o	Controllore viaggiante di 2 ^a classe <i>ad personam</i>	191.000	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9 ^o	Capo personale viaggiante	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	208.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9 ^o	Controllore viaggiante	185.000	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento

Segue: PERSONALE DEI TRENT

9°	Conduttore capo di 1 ^a classe . . .	158.000	161.000	163.00	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	—	1, 1, 2, 2
10°	Conduttore capo	148.000	152.00	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	2, 2, 2, 2
11°	Conduttore principale	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	—	2, 2, 2, 2
12°	Conduttore	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	2, 2, 2, 2
13°	Frenatore	132.000	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	2, 2, 2, 2

Segue: PERSONALE DI MACCHINA

5°	Capo deposito superiore	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1 ^a classe	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	263.000	—	—	—	2, 2, 2
8°	Capo deposito di 2 ^a classe	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	—	—	2, 2, 2
9°	Capo deposito di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	230.000	235.000	—	—	2, 2, 2
9°	Capo deposito di 3 ^a classe	204.000	208.000	212.000	215.000	220.000	223.000	227.000	—	—	2, 2, 2
9°	Macchinista di 1 ^a classe	179.000	183.000	186.000	188.000	191.000	193.000	196.000	201.000	—	1, 1, 2, 2
10°	Macchinista di 2 ^a classe	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	179.000	182.000	184.000	—	2, 2, 2, 2

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	Al 8° aumento	Annii richiesti per gli aumenti periodici
-------	-----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

Segue: PERSONALE DI MACCHINA

11°	Macchinista di 3 ^a classe	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	177.000	—	2, 2, 2, 3
11°	Aiuto macchinista	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra accidenti e manovali <i>ad personam</i>	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 2
13°	Accidenti <i>ad personam</i>	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2

PERSONALE DELLA LINEA

9°	Sorvegliante della linea di 1 ^a classe	161.000	163.000	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	182.000	184.000	1, 1, 2, 2
10°	Sorvegliante della linea	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	1, 2, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 2, 2
14°	Guardiano <i>ad personam</i> - Cantiere	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	2, 2, 3

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA

10°	Capo guardia <i>ad personam</i>	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	2, 2, 2, 2
12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i>	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 3
13°	Guardia <i>ad personam</i>	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

PERSONALE DI MANOVALENZA

12º	Capo squadra manovali	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
14º	Manovale	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	Iniziali	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici
			AI 1° aumento	AI 2° aumento	AI 3° aumento	AI 4° aumento	AI 5° aumento	AI 6° aumento	
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO									
5°	Comandante di 1 ^a classe	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	4, 4
	Capo macchinista di 1 ^a classe	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	2, 2, 2
6°	Comandante di 2 ^a classe	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	2, 2, 2
7°	Ufficiale navale di 1 ^a classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	2, 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2 ^a classe	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	2, 2, 2
	Ufficiale macchinista di 2 ^a classe	193.000	193.000	201.000	208.000	212.000	215.000	220.000	2, 3, 3
9°	Ufficiale macchinista di 3 ^a classe	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	2, 2, 2
10°	Ufficiale navale di 3 ^a classe	153.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	2, 2, 2
11°	Secondo nostromo	145.00	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	171.000
	Motorista di 1 ^a classe	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	165.000
12°	Electricista di 1 ^a classe	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000
13°	Carpentiere di 1 ^a classe	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	1, 2, 2, 2
14°	Marinaiò	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	1, 3, 3, 3
14°	Carbonaio	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 3
									3, 3, 3

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

ALLEGATO VII. — TABELLA N. 1.

PERSONALE NON DI RUOLO

*Retribuzioni mensili del personale civile statale non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge
4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea
ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.*

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue: ALLEGATO VII — TABELLA N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO
DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Qualifica	Retribuzione annua iniziale (a)
Ingegneri	L. 179.000
Vice segretari	» 174.000
Aiuto segretari, geometri.	» 165.000
Disegnatori	» 157.000
Assistenti.	» 153.000
Archivisti	» 144.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 136.000
Dattilografi	» 120.000
Uscieri	» 114.000

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

ALLEGATO VIII. — TABELLA N. 1.

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Segretari comunali.

Grado e qualifica del Segretario assegnato al Comune		Stipendi					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	Al 3 ^o aumento	Al 4 ^o aumento	
I	Segretario generale di 1 ^a classe	481.000	501.000	520.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2 ^a classe	394.000	407.000	420.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1 ^a classe	333.000	341.000	351.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2 ^a classe	293.000	299.000	305.000	312.000	—	4
V	Segretario capo di 3 ^a classe	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4
VI	Segretario di 1 ^a classe	217.000	224.000	230.000	236.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2 ^a classe	183.000	188.000	193.000	201.000	208.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3 ^a classe	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella A.

Segue: ALLEGATO VIII. — TABELLA N. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI

Grado e qualifica del Segretario assegnato alla Provincia		Stipendi			Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1 ^o aumento	Al 2 ^o aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1 ^a classe	481.000	501.000	520.000	—
II	Segretario provinciale generale di 2 ^a classe	394.000	407.000	420.000	—
III	Segretario provinciale capo di 1 ^a classe . .	333.000	341.000	351.000	—
IV	Segretario provinciale capo di 2 ^a classe . .	293.000	299.000	305.000	312.000

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella B.

Visto: p. *Il Presidente della Camera dei deputati*
FUSCHINI.